

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dalla Dott. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) iscritta al registro dei praticanti del Foro di Bergamo, avverso la delibera in data 13/07/2021 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo ha deciso di non rilasciare l'attestato di compiuto tirocinio semestrale anticipato provvedimento assunto con delibera n. 184 in data 13 luglio 2021, notificato a mezzo PEC in data 21 luglio 2021;

la ricorrente, Dott. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giuseppe Sacco svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

La ricorrente [RICORRENTE] è stata iscritta al registro dei praticanti del COA di Bergamo, con deliberazione del [OMISSIS] 2020 n. [OMISSIS] in forza della Convenzione stipulata tra detto COA e l'Università degli Studi di Bergamo, per lo svolgimento del semestre di pratica anticipato, nel mentre frequentava il quinto anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università orobica.

Completato il semestre di pratica in data 6 aprile 2021, la Signora [RICORRENTE] richiedeva al COA, previa verifica dell'assolvimento degli adempimenti prescritti, il rilascio dell'attestato di compiuto tirocinio anticipato.

Il COA accertava l'avvenuta partecipazione della ricorrente dott.ssa [RICORRENTE] a 12 (dodici) udienze – di cui una di mero rinvio e due incontri di mediazione - numero questo inferiore a quello minimo previsto di 20 (venti) e constatava il mancato deposito della relazione finale sull'attività svolta.

Alla luce di detti rilievi, ritenuto che non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 8, comma 6 del D.M. n. 70/2016 e dagli artt. 4 e 5 della citata Convenzione, il COA comunicava in data 21 maggio 2021 all'interessata e alla sua domina Avv. [AAA] il preavviso di diniego al rilascio dell'attestato, invitando la tirocinante a presentare, entro il termine di trenta giorni, eventuali osservazioni.

Il successivo 4 giugno 2021 [RICORRENTE] trasmetteva a mezzo PEC la relazione finale di cui agli artt. 1 e 2 della Convenzione *de qua* unitamente alle proprie osservazioni e chiedeva di essere sentita personalmente, cosa che avveniva in occasione dell'adunanza del COA del 22 giugno 2021, alla presenza della sua domina. Nel corso dell'audizione la tirocinante ribadiva quanto già sostenuto nelle proprie osservazioni ed evidenziava che il diniego le avrebbe impedito di partecipare alla sessione dell'esame di abilitazione prevista per il dicembre 2022.

All'esito, con delibera n. 184 del 13 luglio 2021, il COA di Bergamo considerato:

- che l'art. 6, comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, ha stabilito che il semestre di pratica forense in cui ricadeva la sospensione delle udienze, fissata dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, potesse considerarsi concluso con esito positivo, anche se il praticante avesse assistito ad un numero di udienze inferiori al minimo di venti;
- che tuttavia, tale norma ha avuto carattere eccezionale e non è stata oggetto di proroga per il periodo successivo all'11 maggio 2020, nonostante l'attività giudiziaria potesse essere rallentata a causa dell'emergenza sanitaria;
- che in considerazione di ciò il COA di Bergamo, ha ritenuto valide ai fini della partecipazione in udienza anche le note di trattazione scritta ed ha ottenuto dal Presidente del Tribunale, nelle misure organizzative, l'ammissione dei praticanti alle udienze tenute in presenza;

- che l'attività giurisdizionale del Tribunale di Bergamo non ha subito particolari arresti e contrazioni nel semestre 6 ottobre 2020 - 6 aprile 2021, a causa dell'emergenza sanitaria e l'Avv. [AAA], domina della [RICORRENTE], ha dichiarato di non aver subito rinvii d'ufficio;

- che la Convenzione stipulata tra il COA di Bergamo e l'Università degli Studi di Bergamo non consente un'interpretazione della disciplina in tema di tirocinio anticipato tale da autorizzare la deroga del numero minimo di venti udienze semestrali e, per tale motivo, il COA riteneva non condivisibili le argomentazioni offerte dalla studentessa, basate per l'appunto sull'impossibilità di partecipare alle udienze a causa dell'emergenza sanitaria;

In conclusione, il COA di Bergamo, avendo ritenuto non sussistere i necessari presupposti, deliberava di non rilasciare alla studentessa [RICORRENTE] l'attestato di compiuto tirocinio semestrale anticipato per il periodo 6 ottobre 2020 – 6 aprile 2021, concedendo termine di venti giorni dalla notifica per proporre ricorso innanzi al CNF.

Avverso la decisione del COA di Bergamo, la Dott. [RICORRENTE] ha inoltrato tempestiva impugnazione individuando i seguenti motivi:

I) In ordine alla contrazione dell'attività giurisdizionale nel Foro di Bergamo nel semestre 6 ottobre 2020 – 6 aprile 2021

La ricorrente ha contestato quanto affermato del COA di Bergamo in ordine al fatto che, nel semestre 6 ottobre 2020 – 6 aprile 2021, l'attività giurisdizionale non avrebbe subito “*significative contrazioni*”, posto che diversi “*fatti notori*”, nonché lo stesso COA, avrebbero smentito tale dichiarazione.

La Dott. [RICORRENTE] ha riferito che, in data 14 maggio 2021, i praticanti del Foro di Bergamo avevano ricevuto una comunicazione firmata dal Presidente del COA Avv. [OMISSIS], nella quale si dava atto che proprio in quel momento si assisteva ad una ripresa delle attività, mentre nel corso del semestre precedente il COA aveva comunicato che “*nella fase 2 la ripresa dell'attività giurisdizionale era stata solo parziale e nella fase 3 sussistevano sempre forti restrizioni sanitarie*”.

La ricorrente ha fatto pertanto presente di avere svolto il semestre di pratica anticipato proprio contestualmente alla fase 3, iniziata nel giugno 2020 e che nel successivo mese di novembre 2020 l'Italia era stata dichiarata “zona rossa”, con la conseguente applicazione di restrizioni.

Rappresenta ancora la ricorrente che il COA, nella citata mail, si sarebbe detto disposto ad adottare la massima comprensione nei confronti dei praticanti rispetto alle difficoltà che avrebbero potuto incontrare nel presenziare alle udienze, precisando che, essendo ripresa l'attività giurisdizionale, il COA avrebbe dovuto attenersi alla normativa in essere e convalidare il semestre al raggiungimento delle 20 udienze.

Dunque, a detta della ricorrente, nelle intenzioni del COA, al semestre corrispondente a

quello in cui aveva svolto la pratica anticipata - anteriore, dunque, alla e-mail del 14 maggio 2021 - doveva essere applicata la normativa emergenziale.

II) In ordine alla convenzione intercorsa tra l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e l'Università degli studi di Bergamo.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha evidenziato che la Convenzione stipulata tra il COA di Bergamo e l'Università degli Studi di Bergamo era stata sottoscritta in data 14 gennaio 2020, ovvero prima che insorgesse la pandemia da Covid19 e tutte le relative conseguenze in tema di restrizioni. In particolare, il numero di 20 (venti) udienze a semestre era stato fissato non tenendo conto della possibilità che l'attività giurisdizionale potesse subire delle restrizioni a causa della situazione emergenziale. La ricorrente ha evidenziato poi che tutte le attività lavorative avevano risentito della pandemia a causa dei divieti imposti, compresa l'attività giurisdizionale. Conseguentemente, non sarebbe stato possibile svolgere la pratica forense alle condizioni imposte dalla Convenzione.

La Dott. [RICORRENTE] fa poi riferimento ad altra Convenzione stipulata in data 24 febbraio 2017 per la durata di cinque anni tra il C.N.F. e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, la quale ammette la derogabilità del numero minimo di udienze semestrali, prevedendo all'art. 5, comma 6 che *"in considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici"*. La ricorrente ritiene che tale previsione derogatoria, seppur non formulata in relazione alla situazione emergenziale da Covid19, debba comunque ritenersi applicabile anche a tale sopravvenuta emergenza.

Al cospetto di ciò, a detta della ricorrente la decisione assunta dal COA apparirebbe irragionevole e contraddittoria rispetto al contenuto della nota trasmessa ai praticanti in data 14 maggio 2021, stante l'affidamento che detta comunicazione aveva ingenerato negli utenti.

La Dott. [RICORRENTE] precisa poi che la convalida del proprio semestre anticipato non creerebbe un precedente vincolante, giacché le deroghe dettate da situazioni emergenziali non possono estendersi oltre il singolo caso oggetto di decisione.

In conclusione, afferma la ricorrente, poiché la pandemia ha determinato delle comprovate difficoltà nel regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale e poiché, in caso di riduzione delle ore in studio, è possibile ridurre il numero di udienze minime da 20 (venti) a 12 (dodici), sussisterebbero i presupposti per annullare la decisione del COA di Bergamo e per ottenere il rilascio dell'attestato di compiuto tirocinio anticipato.

Il COA di Bergamo si è costituito nel giudizio incardinato con il ricorso della Dott. [RICORRENTE], previa delibera in data 7 febbraio 2022, con la quale ha contestualmente autoriz-

zato alle deduzioni la propria Presidente, Avv. [OMISSIS] nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e quale procuratore/difensore dell'Ordine medesimo, chiedendo il rigetto dell'impugnazione per i seguenti motivi:

I) In via preliminare il COA osserva che l'Avv. [OMISSIS], quale difensore di [RICORRENTE], ha depositato il ricorso unicamente a mezzo PEC e che l'atto sarebbe privo della firma digitale, richiesta a pena di nullità, per i depositi telematici. Conseguentemente, il ricorso sarebbe inammissibile.

II) Nel merito, il resistente eccepisce l'infondatezza e la pretestuosità delle argomentazioni, essendo, a suo dire, *“pacifico che la convenzione sottoscritta con l'Università non è stata assolta e che in ogni caso non vi possono essere eccezioni rispetto alle regole ivi contenute”*.

In particolare, sostiene il COA, il ricorso è fondato sulla affermazione di una contrazione dell'attività giudiziaria non provata, laddove il COA, essendosi costantemente interfacciato con gli uffici giudiziari, ritiene di poter affermare con certezza che l'unica contrazione dell'attività giurisdizionale sarebbe avvenuta nella fase 2 e cioè nel periodo 11 maggio 2020 -30 giugno 2020, ovvero prima ancora che la tirocinante iniziasse la pratica.

Afferma il COA che, nel periodo in cui la ricorrente ha svolto il semestre anticipato di pratica, i praticanti hanno potuto tranquillamente raggiungere la soglia minima delle venti udienze semestrali, posto che le udienze penali (che la ricorrente avrebbe potuto svolgere anche con altro avvocato penalista delegato dalla propria domina) non hanno subito interruzioni e le udienze civili non hanno subito rinvii d'ufficio, perché tenute in presenza o, comunque, da remoto ed in forma scritta, con la possibilità di attestare la partecipazione dei praticanti alla redazione delle note, ritenuta equivalente alla partecipazione in udienza come risultante dalle misure organizzative del Presidente del Tribunale, assunte di concerto con il COA, laddove si legge *“è sempre consentita la partecipazione all'udienza da remoto dei praticanti ai fini del corretto svolgimento della pratica forense, così come di tutti i codifensori delle parti. È altresì consentita la partecipazione degli stessi alle udienze in presenza con l'osservanza delle regole di distanziamento”*.

Peraltro volendo pure considerare le difficoltà dovute alla situazione pandemica riscontrate dalla tirocinante, che le avrebbero impedito di programmare la propria partecipazione alle udienze, se non alle dodici svolte, numero ritenuto sufficiente dalla ricorrente, il COA lamenta l'omessa tempestiva segnalazione di dette difficoltà riscontrate da parte della Dott. [RICORRENTE], evidenziando, inoltre, che alla specifica domanda se le fosse stato negato l'accesso in udienza, la ricorrente aveva risposto che la cosa non l'aveva riguardata in prima persona, così smentendo le oggettive difficoltà lamentate.

Con riferimento alla citata nota inviata dal COA ai praticanti in data 14 maggio 2021, il resi-

stente specifica che la stessa era stata trasmessa proprio al fine di evitare che si reiterasse - ro casi analoghi a quello della Dott. [RICORRENTE], rappresentando che la decisione di preavvertirla del diniego era dell'11 maggio 2021 e quindi di data precedente.

In merito alla Convenzione sottoscritta da COA ed Università in data 14 gennaio 2020, il resistente contesta l'osservazione della ricorrente secondo la quale la Convenzione non poteva prevedere i notevoli disagi sopravvenuti per partecipare a 20 udienze, facendo intendere che la condizione non fosse conforme ed adeguata ai tempi.

Ebbene, come evidenziato dal resistente, né il COA né l'Università degli Studi hanno mai proposto di modificare la Convenzione per adeguarla alla situazione pandemica, con la conseguenza che non si può pretendere dal COA un'applicazione difforme della stessa, in violazione degli accordi assunti con l'Università degli Studi di Bergamo.

La difesa di [RICORRENTE] ha depositato in data 7 febbraio 2022 memoria integrativa precisando ulteriormente quanto segue:

I) Sulla sottoscrizione del reclamo introduttivo, la ricorrente evidenzia di aver trasmesso, contestualmente al ricorso avverso la decisione del COA, una breve nota accompagnatoria in cui esponeva la sua posizione e le proprie deduzioni a difesa. In ordine alla specifica contestazione, la Dott. [RICORRENTE] sottolinea che il reclamo è stato trasmesso dalla PEC del proprio difensore e, pertanto, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020, l'indirizzo PEC di un professionista iscritto ad un albo professionale determina automaticamente, il c.d. "domicilio digitale": conseguentemente, secondo la ricorrente, la certezza sulla provenienza dell'atto, non lascerebbe spazio a contestazioni sull'attribuibilità del ricorso al difensore ed alla Dott. [RICORRENTE].

Ciò posto, la ricorrente ha contestualmente depositato una copia del ricorso sottoscritta digitalmente.

II) Quanto alla Convenzione sottoscritta in data 14 gennaio 2020 tra l'Università di Bergamo e il COA di Bergamo, la ricorrente insiste sulla necessità di tenere conto che la stessa è stata stipulata in un periodo antecedente l'emergenza sanitaria, affermando che, pertanto, la stessa andrebbe interpretata *cum grano salis* alla luce dei notori (e successivi) fatti pandemici. La Dott. [RICORRENTE] ritiene, inoltre, irrilevanti le precisazioni del COA in tema di equiparazione tra partecipazione alle udienze ed alla redazione delle note di trattazione scritta, la quale sarebbe stata già operata dal CNF con pronuncia in data 18 settembre 2020.

III) Circa le misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Bergamo in data 29 gennaio 2021, la ricorrente specifica che si tratterebbe di provvedimenti successivi, quantomeno parzialmente, all'inizio del periodo di interesse che va dal 6 ottobre 2020 al 6 aprile 2021 e che comunque non sarebbero pertinenti alla problematica oggetto del presen-

te procedimento.

IV) In tema di mancata riduzione dell'attività giudiziaria presso il Tribunale di Bergamo, la ricorrente contesta quanto asserito dal COA e, comunque, precisa che il mancato raggiungimento del numero minimo di udienze dovrebbe imputarsi alla sua domina, l'Avv. [AAA] la quale, nel periodo di riferimento, non sarebbe stata in grado di garantire un sufficiente numero di udienze (sia in presenza che in trattazione scritta), né avrebbe provveduto a delegare stabilmente un altro avvocato affinché la tirocinante potesse svolgere la sua pratica compiutamente.

V) Da ultimo, la Dott. [RICORRENTE] afferma di non essere responsabile per il mancato svolgimento del numero di udienze prescritto, ma che esso sia imputabile alla gravissima situazione sanitaria, a causa della quale sarebbe stata enormemente penalizzata, poi, dal COA di Bergamo, che avrebbe esercitato la propria discrezionalità, non tenendo conto di "oggettive difficoltà", nonché dello sforzo compiuto dalla ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va analizzata l'eccezione sollevata dal COA di Bergamo attinente la mancata sottoscrizione mediante apposizione della firma digitale del ricorso da parte del difensore della Dott. [RICORRENTE] e della stessa ricorrente.

In particolare, il COA ha affermato trattarsi di vizio tale da determinare la nullità dell'atto e, dunque, l'inammissibilità del ricorso.

Risulta agli atti che la ricorrente in data 7 febbraio 2022 ha depositato copia del ricorso sottoscritta digitalmente pur avendo la stessa dedotto che ogni dubbio sulla paternità del ricorso fosse stato fugato dalla trasmissione dello stesso a mezzo PEC da parte del proprio difensore, dal momento che la casella di posta elettronica certificata del professionista coincide con il suo domicilio digitale e, dunque, attesterebbe la provenienza dell'atto.

Sulla questione si è recentemente pronunziato il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 8 del 25 gennaio 2021.

"Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell'eventuale procura speciale, nel caso in cui l'incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente."

Fermo quanto sopra, si ricorda che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo

istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

Ciò posto, la Suprema Corte (si cfr., tra l'altro, Cass. civ. nn. 14897/19 e 19542/19) in presenza di "*nativo analogico*", quindi di originale cartaceo, con procura a margine o in calce, il tutto con firme autografe e senza sottoscrizioni digitali, notificato via PEC per scansione con relata di notifica firmata digitalmente contenente la relativa attestazione di conformità, ha affermato che è irrilevante che l'atto non sia nativo digitale e che lo stesso così come la sua relata di notifica non siano firmati digitalmente, occorrendo solo che sia asseverata dal medesimo avvocato la conformità dell'atto al momento del deposito (si v. anche Cass. 12/06/2018 n. 15200, 28/06/2018, n. 17020, 19/12/2016 n. 26102).

Nel caso di specie, il ricorso firmato digitalmente è stato, come sopra detto, depositato in uno con la memoria integrativa del 7 febbraio 2022, con ciò venendo sanata la dedotta nullità e con essa la inammissibilità del ricorso.

In ogni caso, va evidenziato che, nel caso di specie, la notificazione a mezzo PEC è un documento inviato inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente e contiene in file pdf la copia con sottoscrizione grafica del ricorso, il che induce ad affermare che non vi sia stata alcuna limitazione dei diritti del resistente COA, che, infatti, si è efficacemente difeso nel merito.

Ne consegue che, in termini del cd. "*raggiungimento dello scopo*" richiesto dall'art. 156 c.p.c. ai fini della sanatoria degli atti nulli, rileva, in relazione ai complessivi profili di censura, che non è stata contestata: a) la riferibilità dell'atto al difensore della parte ricorrente; b) la sussistenza dell'atto; c) la ricezione dello stesso ricorso.

Venendo al merito, nella prima censura la ricorrente contesta quanto asserito dal COA di Bergamo in ordine alla asserita contrazione dell'attività giudiziaria nel corso del semestre 6 ottobre 2020 – 6 aprile 2021.

Certamente la situazione creatasi per effetto della pandemia da Covid19 ha inciso sullo svolgimento delle attività lavorative, ivi compresa l'attività giurisdizionale, con conseguenze che hanno investito gli avvocati, ma anche, e forse in maggior misura, i praticanti avvocati.

Va però rilevato che la situazione che ha portato alla previsione di cui al più volte citato art. 6, comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, è stata oggetto di una prima verifica di attualità da parte del legislatore nel momento in cui non ha ritenuto di provvedere ad una proroga.

In ogni caso, stante la necessità di verificare *in loco* le singole realtà e le loro peculiari incidenze sulle attività del Foro, si può ritenere che il regime di maggior favore potesse essere esteso anche al periodo successivo all'undici maggio 2020, nel caso in cui l'attività presso gli Uffici Giudiziari fosse comprovatamente oggetto di forti limitazioni tali da non permettere l'acquisizione del numero minimo di presenze richieste da parte del tirocinante.

Si assume pertanto che potesse rientrare solo nella discrezionalità del COA, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, la decisione di convalidare eccezionalmente il primo semestre del 2021 in deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 8 del d.m. n. 70/2016, ove detto COA avesse effettivamente verificato essere avvenuti nel proprio circondario, episodi di rinvio di udienze o comunque gravi difficoltà nella partecipazione alle medesime, in considerazione dell'emergenza sanitaria.

La valutazione effettuata dal COA di Bergamo, nell'ambito della propria informata discrezionalità, sulle circostanze fattuali ed ambientali nel periodo, in mancanza di supporto normativo, rende di per sé legittima la scelta di non convalidare il semestre di pratica anticipata svolto dalla Dott. [RICORRENTE] dal 6 ottobre 2020 – 6 aprile 2021, per non avere la stessa presenziato al numero minimo di udienze previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 14 gennaio 2020 tra il COA di Bergamo e l'Università di Bergamo.

Va sottolineato, in particolare, la circostanza che dalla lettura del Libretto consegnato dalla Dott. [RICORRENTE], oltre al fatto che delle 12 udienze svolte nel semestre, una è risultata di mero rinvio e due attengono ad incontri di mediazione, la tirocinante risulta non aver svolto nei mesi di novembre, dicembre e gennaio nessuna udienza.

La seconda censura della ricorrente, sempre basata sulla asserita impossibilità di far fronte alle condizioni imposte dalla Convenzione stipulata tra il COA di Bergamo e l'Università degli Studi di Bergamo in pendenza dell'emergenza sanitaria, trae spunto dalla Convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2017 tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche ed in particolare dall'art. 5 comma 6 intitolato "*Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio*" che si riporta di seguito:

"In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici."

Il richiamo non è conferente ed è la stessa ricorrente ad evidenziare che la previsione *de quo* non nasce per far fronte a situazioni di emergenza analoghe a quelle sorte sin dal marzo 2020, bensì consente agli studenti che stiano svolgendo il semestre di pratica anticipata di dedicarsi comunque agli impegni universitari, potendo, dunque, partecipare

utilmente ai fini della pratica ad un numero minimo delle udienze inferiore rispetto a quello ordinariamente richiesto.

Non può non rilevarsi che detta Convenzione, stipulata ben tre anni prima fosse ben nota alle parti che hanno stipulato la convenzione del 14 gennaio 2020 e che il numero di udienze fissato in 20 sia stato allora ponderato e non si sia ritenuto di accedere ad alcuna deroga alla Convenzione stessa in ragione della successiva pandemia da Covid 19.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara di respingere il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 1 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria